



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024

PROTOCOLLO D'INTESA

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

...omissis...

In occasione delle prossime consultazioni elettorali, al fine di consentire uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico, le forze politiche dovranno rispettare e far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art.21) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 17), attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 25.03.1993, n. 81, della legge 10.12.1993 n. 515, come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28, nonché delle altre disposizioni già vigenti (legge n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975).
- **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni** (art.1 L. n.212/56 come modificata dalla legge. n.130/1975 e dalla legge. 27.12.2013, n.147) ed a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina** (art.162 del D.Lgs. 42/2004).



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

Per la parte di propria competenza, le **Amministrazioni Comunali** - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati (D. L.vo 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dai Comuni** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.**

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art.15, Legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere - necessariamente - rispettate, ed in particolare che:

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art.8 della legge 212/1956 come modificato dall'art.6 della legge 24.04.1975 n.130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari gruppi o partiti (art.3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art.3 della legge 130/75);
2. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per le elezioni (**18 ottobre**) è **sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso** - ivi compresi **tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art.6 della L.n.212/1956 come modificato dall'art.4 L. n.130/75);
3. non possono essere lanciati o gettati **volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico (art.6 della legge n.212/1956, come modificato dall'art.4 legge. n.130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

4. dal 18 ottobre 2024 al 15 novembre compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art.7 legge 130/75);
5. **dalla data di convocazione dei comizi elettorali (3 ottobre 2024)**, sino al penultimo giorno prima della votazione, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi.... omissis (art.7, comma 1 e 2, legge n.28/2000 – "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica");
6. **dal 15°** giorno antecedente quello della votazione (**2 novembre 2024**), sino alla chiusura delle operazioni di votazione (**18 novembre 2024**) è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 della legge 22 febbraio 2000, n.28);
7. Nel giorno precedente a quello della votazione – e quindi da **sabato 16 novembre a lunedì 18 novembre 2024**, sono vietati **i comizi, le riunioni** di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art.9 della legge n.212/56, come sostituito dall'art.8 della legge n.130/1975). Nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9 della legge 212/56, come sostituito dall'art.8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

quotidiani o periodici nelle bacheche autorizzate previste dall'art.1 della legge 212/1956, come modificato dall'art.1 della legge 130/75;

8. nel periodo del divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a **non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa;**

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Ciascun partito/movimento politico che partecipa alla competizione elettorale, si impegna:

- **a comunicare preferibilmente tramite *pec* in particolare per il Comune capoluogo o di persona, che si impegna a comunicarlo a vista all'Ufficio di Gabinetto della Questura, per il Comune Capoluogo, ed all'Ufficio di Gabinetto della Questura ed ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri per i Comuni della provincia, le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l'ora d'inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, non dovranno essere effettuate prima di cinque giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi nella stessa località per il medesimo giorno sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta;**
- **a non superare la durata di 1 ora e 30 minuti per ciascun comizio; i limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, lasciando un congruo intervallo (almeno mezz'ora) tra la fine di un comizio e l'inizio di quello**



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;

- ad evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali o case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati.

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali ed in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

FESTIVAL E CORTEI

Gli intervenuti si impegnano a non effettuare cortei nel periodo della campagna elettorale.

Lo svolgimento dei festival sarà consentito nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo.



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

* * *

Si precisa altresì:

1) ORARIO DEI COMIZI

I comizi elettorali e altre iniziative connesse alla campagna elettorale, dovranno svolgersi con il seguente orario:


- giorni feriali: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 23,00 (il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 24,00);
- giorni festivi: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00.

Negli ultimi 4 giorni del periodo di propaganda elettorale, e cioè dal 13 al 16 novembre 2024, l'orario dei comizi sarà quello stabilito per i giorni festivi.

2) LOCALITA' NELLE QUALI TENERE I COMIZI

In Reggio Emilia, i luoghi prescelti per i comizi sono:

- 1) **Piazza Martiri 7 Luglio, nell'area antistante il palazzo della Banca d'Italia.** In considerazione del mercato che vi si svolge il martedì ed il venerdì, la piazza potrà essere utilizzata in detti giorni a partire dal pomeriggio;
- 2) **Piazza Scapinelli;**
- 3) **Parco Cervi;**





Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

- 4) **Piazza Prampolini.** In considerazione del mercato che vi si svolge il martedì ed il venerdì, la piazza potrà essere utilizzata in detti giorni a partire dal pomeriggio;
- 5) **Piazza della Vittoria.** In considerazione del mercato che vi si svolge il martedì ed il venerdì, la piazza potrà essere utilizzata in detti giorni a partire dal pomeriggio;
- 6) **Piazza San Prospero;**

Nel caso in cui gli spazi di cui sopra non dovessero essere sufficienti per la contemporaneità degli eventi, ovvero non essere disponibili per lavori o interventi d'urgenza, il Comune di Reggio Emilia si impegna ad indicare località alternative per lo svolgimento di comizi nella medesima ora e nella medesima data richiesta.

Le ulteriori comunicazioni saranno interamente pubblicate sul sito del Comune di Reggio Emilia.


Per quanto riguarda gli altri Comuni della Provincia, si ribadisce che ciascun Comune, prima possibile, dovrà individuare e comunicare al Sig. Prefetto ed al Sig. Questore, la piazza o le piazze e le località ove tenere i comizi, precisandone la capienza massima.

I comizi non dovranno essere tenuti nelle località di maggiore traffico, in quelle dove esistono luoghi di cura, in quelle prossime alle scuole ed alle convivenze (caserme e monasteri).

3) MODALITA' DA SEGUIRE NELLA RICERCA DELLE LOCALITA' OVE TENERE I COMIZI

La prenotazione delle piazze per i comizi dovrà essere fatta presso i Comuni, che terranno apposito registro.

Tale prenotazione dovrà effettuarsi con un preavviso non antecedente a 5 giorni prima della data prevista per i comizi ed altre iniziative pubbliche, preferibilmente





Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

mediante pec per il Comune Capoluogo oppure personalmente con esclusione della posta elettronica ordinaria.

I Comuni ne daranno immediata/contestuale comunicazione alla Questura e all'Arma dei Carabinieri, per quanto di competenza.

Per i comizi con l'intervento di leaders a carattere nazionale dei partiti politici o di parlamentari, il termine minimo per la prenotazione delle piazze è fissato in 48 ore prima dell'inizio del comizio.

E' escluso, come già sopraindicato, il contraddittorio durante i comizi in luoghi pubblici, salvi i casi di dibattiti preventivamente concordati fra i partiti e movimenti politici e tempestivamente comunicati alle suddette Forze di Polizia competenti.

I comizi tenuti da appartenenti ad opposte fazioni non dovranno svolgersi in località contigue o comunque vicine tra loro nei medesimi orari.

Sarà evitata, inoltre, la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico e sarà anche evitato il transito di veicoli annuncianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità delle strade o località ove sono in corso altre riunioni elettorali.

4) DURATA DEI COMIZI E DEI DIBATTITI

I comizi dovranno avere la durata massima di 1 ora e 30 minuti per ciascun partito o movimento richiedente. In caso di prenotazione della piazza per più comizi, tra la fine di un comizio e l'inizio dell'altro, dovrà esservi un intervallo di mezz'ora, per il capoluogo; per gli altri Comuni l'intervallo - salvo diverso accordo tra gli organizzatori - sarà di almeno venti minuti. In caso di partecipazione ai suddetti



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

comizi di leaders o esponenti di rilievo nazionale dei partiti e dei movimenti, l'intervallo fra un comizio e l'altro dovrà essere di un'ora.

In deroga a quanto sopra, i dibattiti pubblici da chiunque organizzati, potranno avere una durata massima di due ore.

Nel giorno di chiusura della campagna elettorale la durata dei comizi è concordata in due ore.

Nel caso vi siano più richieste per gli stessi orari sarà stabilito apposito calendario da concordare con il Comune, le Forze di Polizia ed i partiti e movimenti politici partecipanti alla competizione elettorale.

Ove non si raggiunga un accordo si procederà al sorteggio.

Il Comune capoluogo trasmetterà detto calendario tempestivamente all'Ufficio di Gabinetto della Questura, gli altri Comuni della provincia oltre che all'Ufficio di Gabinetto della Questura anche ai locali Comandi dei Carabinieri.

5) BANCHETTI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Per l'utilizzazione di banchetti di propaganda elettorale la prenotazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per i comizi, preferibilmente mediante pec per il Comune Capoluogo oppure di persona, con esclusione della posta elettronica ordinaria.

In caso di più domande si farà riferimento alla priorità dell'ora di presentazione, garantendo ad ogni gruppo o partito o movimento almeno una presenza giornaliera in ognuna delle località individuate dal Comune e non più di due nel centro storico del Comune capoluogo.



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

La concessione del suolo pubblico, a tal fine, non potrà protrarsi, da parte dello stesso richiedente, per un tempo superiore alle tre ore.

Non è opportuna l'installazione di più banchetti di propaganda elettorale appartenenti a partiti di opposti schieramenti nello stesso luogo o in luogo adiacente negli stessi orari.

I banchetti di propaganda elettorale hanno priorità rispetto a tutti gli altri.

I comizi hanno priorità rispetto ai banchetti qualora nel medesimo luogo ed orario sia stata richiesta la concessione di suolo pubblico per i banchetti.

Le domande presentate prima del 7 maggio u.s. saranno trattate secondo i criteri del presente accordo.

6) PROPAGANDA MOBILE

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni l'autorizzazione viene rilasciata dal Prefetto (art.49, comma 4 del D.P.R. n.610/96).

Al fine di concentrare lo svolgimento della campagna elettorale per la conoscenza delle liste entro i termini di legge, detta forma di propaganda deve essere svolta secondo le modalità dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130.

7) PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

Per la propaganda elettorale a mezzo emittenti radiotelevisive si richiama la normativa vigente in materia ed in particolare: la Legge 10.12.1993, n.515, la Legge 22.02.2000 n.28.



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

Al riguardo si rappresenta, altresì, che nella, G.U. Serie Generale n.227 del 27.09.2024 è stato pubblicato il Provvedimento in data 25 settembre 2024 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi recanti "Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Liguria del 27 e 28 ottobre 2024.


Il provvedimento è stato pubblicato sul sito di questa Prefettura all'indirizzo: <https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/reggio-emilia>

Sul predetto sito è stata altresì pubblicata la Delibera n.398/24/Cons. con la quale la stessa Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali delle Regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre-novembre 2024).

8) RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Le riunioni in locali aperti al pubblico, compresi i cosiddetti "eventi aperitivo", organizzati ai fini di propaganda elettorale negli stessi luoghi e piazze ove si tengono i comizi, sono regolamentate – ai fini del presente accordo – con le stesse modalità dei comizi e dibattiti in luogo pubblico.

Gli aperitivi nei locali che hanno la distesa all'aperto devono essere comunicati con le stesse modalità dei comizi: preavviso non antecedente a cinque giorni prima della





Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

data prevista dei comizi, quarantotto ore prima dell'inizio del comizio quando c'è l'intervento di leaders di rilievo nazionale o parlamentare.

9) COMIZI IN LOCALI DI PROPRIETA' DEI COMUNI

A decorrere dal giorno della indizione dei comizi elettorali, i Comuni sono tenuti – in base a proprie norme regolamentari, senza oneri a carico dei Comuni stessi – a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti ai sensi dell'art.19 della legge 10.12.1993 n.515.


I Comuni della Provincia si riservano di comunicare alla Prefettura di Reggio Emilia, che inserirà tali informazioni sul proprio sito internet, entro il corrente mese, gli eventuali locali che potranno mettere a disposizione per i suddetti dibattiti e conferenze.

L'utilizzo dei suddetti locali sarà regolamentato con le medesime modalità indicate nel presente accordo per la prenotazione delle piazze e dei locali all'aperto per lo svolgimento dei comizi.

10) FESTIVALS ED ALTRE MANIFESTAZIONI POLITICAMENTE QUALIFICATE

Per "festival" si intende una manifestazione in cui siano presenti, alternativamente o congiuntamente, allestimenti musicali, di presentazione libraria, di ristorazione, di gioco o altri.

Festivals e altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico durante i periodi di campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.





Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

Pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956 n.212 e 24 aprile 1975 n.130, che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art.8 della cennata legge n.130/1975.

All'interno dell'area concessa, secondo l'ordine di presentazione delle domande, per l'effettuazione di un festival è consentita, da parte del partito o movimento organizzatore, l'installazione di banchetti, nonché l'effettuazione di un comizio, di durata non superiore ad 1 ora e 30 minuti, salvo quanto concordato per il comizio finale.

Ciascun partito o movimento presente in occasione delle Elezioni del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna del 17 e 18 novembre 2024 potrà organizzare un solo festival per Comune.

Complessivamente, per tutto il territorio della Provincia, non potranno effettuarsi più di cinque festival nel medesimo giorno.

Le domande per la prenotazione delle piazze centrali suddette dovranno pervenire al Comune di Reggio Emilia da un minimo di 10 ad un massimo di 20 giorni precedenti la data del festival.

Per i Festivals ove è prevista la somministrazione di cibo e bevande il Comune di Reggio Emilia mette a disposizione il Parco Cervi.



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

In caso di più domande, nella concessione delle piazze sarà rispettato l'ordine di presentazione delle domande stesse.

11) POSTAZIONI PER RACCOLTA FIRME

Durante il periodo della campagna elettorale sono consentite le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum popolare, di proposte di legge di iniziativa popolare o altre raccolte di firme, purché si attengano alle norme di cui alle citate leggi n.212/1956 e n.130/1975; dette postazioni possono qualificarsi, durante la loro attività, mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.

I promotori delle raccolte di cui al comma precedente non potranno però esporre, durante la raccolta firme, alcun simbolo o bandiera che possa richiamare esplicitamente i partiti e movimenti in lizza.

Le postazioni non potranno essere allestite nelle località destinate ai comizi elettorali, al fine di evitare concomitanza con ogni tipo di propaganda elettorale.

Si rammenta inoltre che, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che modalità, tempo e luogo per lo svolgimento delle altre attività propagandistiche di cui sopra in luoghi pubblici debbano essere concordate tra i promotori delle attività stesse e le locali autorità di pubblica sicurezza.

Alla medesima prassi devono attenersi anche gli organizzatori delle postazioni di cui sopra, la cui attività è consentita anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, purché non dia luogo ad assembramenti di propaganda elettorale



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo

diretta o indiretta e non si avvalga di altoparlanti, che costituiscono diretto incentivo ad assembramento.

Nei giorni destinati alla votazione tali postazioni sono vietate entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Si richiama il divieto di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel giorno precedente la votazione e durante i giorni di votazione, nonché il rispetto delle modalità di svolgimento della campagna elettorale per tutta la durata.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 400, lettera h, della legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ha eliminato la propaganda indiretta e ridotto gli spazi di propaganda diretta.

Si richiama infine il contenuto della legge 13.10.2010 n.175 contenente disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.